

COMUNE DI PILA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Deliberazione N. 12 del 15.05.2018**

OGGETTO: "Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società partecipata "Alpe di Mera S.p.A." nella Società "Monterosa 2000 S.p.A.".

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18,30 presso la sede dell'Ente.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

| COGNOME E NOME | | Presente | Assente |
|-----------------------|---------------|----------|----------|
| 1 – COTTURA ENRICO | Sindaco | X | |
| 2 – GILARDI GERMANO | Consigliere | X | |
| 3 – GIANOTTI BRUNO | " | | X |
| 4 – GATTI MASSIMO | " | X | |
| 5 – PRANDINA LUCA | " | X | |
| 6 – GIANOTTI LUCIANO | " | | X |
| 7 – GARZELLI CARLOTTA | " | | X |
| | Totale | 4 | 3 |

Presiede il Sindaco Sig. Cottura Enrico il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. Garavaglia Dr. Tiziano con le funzioni previste dal D.Lgs. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Pila è socio con lo 0,644% della società Alpe di Mera S.p.A. con capitale sociale di Euro 3.000.000,00 i.v., con sede in Scopello (VC), via Mera 3, iscritta al registro imprese di Biella e Vercelli n. 02104300021, Rea n. 180.536;
- che è stato avviato l'iter di fusione della società Alpe di Mera S.p.A. con la società Monterosa 2000 S.p.A.;
- che il progetto di fusione è stato regolarmente depositato presso la C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli ed è stato trasmesso al Comune mezzo pec dalla società Alpe di Mera S.p.A. in data 24.04.2018 prot. 423;

DATO ATTO CHE:

- in data 27 marzo 2017 la Regione Piemonte ha sottoscritto con altri Enti territoriali una revisione ed aggiornamento dell'Accordo di Programma siglato il 14 novembre 2009 relativo al "Completamento del sistema sciistico della Valsesia";
- l'Accordo si riferisce ad "Interventi funzionali al collegamento del comprensorio sciistico di Alagna Valsesia (VC) e di Gressoney (AO)" ed è parte dell'"Intesa Istituzionale di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli" del 05 giugno 2006 e rientra altresì, quale Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Vercelli, nel "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" di cui alla L. 166/2002 – art. 21, che ricomprendeva anche alcuni interventi all'Alpe di Mera;
- In tale Accordo di Programma è rilevato che Alpe di Mera, per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento e al fine di accrescere la propria posizione competitiva, ha oggi la necessità di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato;
- Allo scopo, è stato definito di favorire lo sviluppo economico e sportivo dell'area valesiana mediante il completamento del programma infrastrutturale impiantistico e un percorso di fusione tra le due società pubbliche Alpe di Mera S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. per dar vita ad un unico soggetto in grado di reggere la concorrenza di mercato;
- L'obiettivo dell'Accordo di Programma e della creazione del nuovo soggetto è di garantire sinergie e sviluppo in ambito commerciale, produttivo, organizzativo, finanziario e occupazionale, con una particolare attenzione all'incremento dei servizi locali e dell'indotto

dell'intero territorio;

- Oggettive ragioni tecniche, derivanti dalla necessità di provvedere entro breve alla ripresa in carico degli impianti da parte della società Alpe di Mera S.p.A. (il cui contratto di affitto all'attuale gestore scade in data 31.10.2018), alla manutenzione degli stessi, in particolare alla Revisione Generale per il proseguimento di vita tecnica della seggiovia "Scopello – Mera" (il cui progetto di Revisione deve essere redatto e depositato presso il Ministero dei Trasporti U.S.T.I.F.) e all'avvio delle operazioni propedeutiche alla gestione diretta della stazione sciistica già dal prossimo inverno 2018/2019 (quindi entro il 31 ottobre 2018) da parte della società che deriverà da tale Fusione, suggeriscono di comprimere ed accelerare per quanto possibile l'iter della procedura di Fusione.

RILEVATO CHE:

- Sotto il profilo strettamente giuridico l'operazione di Fusione per incorporazione di Alpe di Mera S.p.A. in Monterosa 2000 S.p.A. si inquadra in un più ampio processo di razionalizzazione delle Società Partecipate previsto all'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Il Progetto di Fusione (che unitamente alla relazione sono allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale rispettivamente) approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monterosa 2000 e dall'Amministratore Unico di Alpe di Mera in data 21 aprile 2018, è stato depositato in pari data presso le sedi sociali delle due società e viene depositato ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese di Biella e Vercelli;
- La Fusione di Alpe di Mera in Monterosa 2000 viene effettuata ai sensi degli articoli 2501 e ss. c.c. e, alla data di efficacia della stessa, comporterà l'estinzione della Società Incorporanda ed il subentro a titolo universale di Monterosa 2000, per effetto del quale l'Incorporante assumerà (una volta avvenuta l'ultima iscrizione prescritta dagli artt. 2504 e 2504-bis cod. civ.) tutte le attività e passività, come i diritti e gli obblighi di Alpe di Mera e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, tutti i relativi beni materiali e immateriali, crediti e debiti maturati o a scadere e più in generale l'intero patrimonio della Società Incorporanda senza esclusione o limitazione alcuna;
- Il valore del patrimonio netto di Alpe di Mera è oggettivamente supportato dal valore dei beni immobili, degli impianti a fune e di innevamento programmato di proprietà della stessa. I beni della società sono sempre stati mantenuti in efficienza ai sensi di Legge da parte della società gestrice;
- Per tale motivo e in considerazione della natura pubblica delle due società partecipanti alla Fusione i soci sono stati invitati a rinunciare:
 - ✓ alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, c. 3, c.c.:

I soci possono evitare di redigere una situazione patrimoniale alla data della redazione del Progetto di fusione optando di assumere, alla base della Fusione, il bilancio annuale delle due società;

- ✓ alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies, u.c., c.c.; analogamente al punto precedente si può evitare la relazione degli esperti (che nel caso devono essere nominati dal tribunale), al fine di ottenere un ingente risparmio di tempo e di denaro;
- ✓ al termine di cui all'art. 2501-ter, c. 4, c.c.: ovvero non dover attendere 30 gg dalla data di iscrizione del Progetto di fusione al Registro Imprese e la data dell'Assemblea dei soci che avvia la procedura, al fine di anticipare i tempi in previsione di dare avvio ai lavori di revisione della seggiovia;
- ✓ al termine di cui all'art. 2501-septies, c. 1, c.c.: ovvero rinunciare ai 30 gg di deposito presso la società dei documenti relativi alla fusione (Progetto, bilanci, relazioni) in visione ai soci al fine di anticipare i tempi in previsione di dare avvio ai lavori di revisione della seggiovia;

RILEVATO quindi che le rinunce espresse, di cui sopra, tutte previste dal Codice Civile, consentiranno di velocizzare la procedura di fusione ed in particolare consentiranno di procedere rapidamente alle operazioni di presa in carico della stazione, di manutenzione degli impianti (in particolare la Revisione Generale di proseguimento vita tecnica della seggiovia Scopello-Mera), di organizzazione e successiva gestione da parte di Monterosa 2000;

EVIDENZIATO infine che:

- ✓ la Fusione determinerà, alla data di efficacia della stessa, l'estinzione della Società Incorporanda dando atto che lo Statuto della Società Incorporante non subirà modificazioni (in allegato alla presente deliberazione), fatto salvo per l'ammontare del capitale derivante dalla Fusione medesima e per il valore nominale delle azioni che viene rideterminato in Euro 1,00 ciascuna; precisando che il testo degli Statuti delle due società era già stato prima d'ora fra loro allineato;
- ✓ le società hanno utilizzato i rispettivi bilanci al 30 settembre 2017 quali Situazioni Patrimoniali di riferimento per la Fusione di Alpe di Mera in Monterosa 2000, in conformità a quanto disposto dall'art. 2501-quater c.c.
- ✓ i Soci della società incorporante e della società incorporanda hanno annunciato di voler rinunciare alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio, ex art. 2501-sexies u.c. c.c.;

- ✓ il rapporto di concambio è stato determinato, di comune accordo, per entrambe le società, sulla base del criterio del Patrimonio Netto, prendendo come riferimento i valori risultanti dall'approvazione del bilancio al 30/09/2017;
- ✓ il numero delle nuove azioni da emettere da parte di Monterosa 2000 S.p.A. è stato, quindi, calcolato sulla base dell'ammontare del capitale sociale, sottoscritto e versato, delle due società alla medesima data del 30/09/2017;
- ✓ il rapporto di concambio è stato, di conseguenza, definito in n. 1,7716 nuove azioni di Monterosa 2000 S.p.A. del nuovo valore di 1 euro per ogni n. 1 azione del valore di 1 euro di Alpe di Mera S.p.A. posseduta;
- ✓ dal concambio previsto nel Progetto di Fusione non discende alcun pregiudizio di tipo patrimoniale in capo ai soci;
- ✓ la modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante ai soci della Incorporanda, è stata individuata con lo strumento dell'aumento del capitale sociale della Incorporante stessa;
- ✓ l'assegnazione ai Soci della società Incorporanda delle azioni della società Incorporante avverrà successivamente alla data di effetto della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, del codice civile, secondo modalità che verranno comunicate a mezzo lettera ai singoli Soci della società Incorporanda;
- ✓ la normativa prevede un regime di neutralità fiscale dell'operazione, non originandosi alcuna ipotesi né di realizzo né di distribuzione delle plusvalenze della Società Incorporanda;
- ✓ la fusione costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA;
- ✓ ai fini dell'imposta di registro, l'Atto di Fusione è soggetto ad imposta fissa nella misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 4, lett. b, Tariffa parte I, D.P.R. 131 del 26 aprile 1986;
- ✓ il concambio delle azioni detenute dagli azionisti della società Incorporanda con azioni della società Incorporante è fiscalmente irrilevante;
- ✓ l'attuazione della Fusione avrà un impatto estremamente limitato in ordine alla composizione dell'azionariato della Società Incorporante, non modificandone l'assetto di controllo;
- ✓ agli azionisti di Alpe di Mera non compete il diritto di recesso non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2437 c.c.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

 dott. Tiziano Garavaglia

 Toietti Rag. Daniela

Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n.0

DELIBERA

1. di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione della Società Alpe di Mera S.p.a. in Monterosa 2000 S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 del Codice Civile;
2. di approvare lo Statuto delle Società Monterosa 2000 S.p.a. derivante dalla incorporazione della Società Mera S.p.a.;
3. Di rinunciare, per le motivazioni di cui in premessa, in qualità di socio e in relazione all'operazione di fusione in oggetto:
 - alla redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, c. 3, c.c.;
 - al termine di cui all'art. 2501-ter, c. 4, c.c.;
 - alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies, u.c., c.c.;
 - al termine di cui all'art. 2501-septies, c. 1, c.c.;
4. Di autorizzare il Sindaco Pro Tempore alla presentazione e sottoscrizione della Dichiarazione di rinuncia in relazione all'operazione di fusione di cui in premessa;


Successivamente, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0, astenuti n. 0

DELIBERA


di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

 Enrico Cottura

Il Segretario Comunale

 Tiziano Garavaglia

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 23/05/18 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 04/06/18 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addi 23/05/2018



Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addi

Il Segretario dell'Ente

- ORIGINALE ~~Della~~ Deliberazione

- COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo.

Addi 23/05/2018



Il Segretario dell'Ente